




Prefetture di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

Affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva, realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'autostrada A4 - tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) – Gonars (progr. km 89+000)" ed esecuzione delle attività accessorie connesse.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra le

PREFETTURE- UU.TT.G.G. di VENEZIA E UDINE

il

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)**

ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.)

la CONCESSIONARIA S.p.A. AUTOVIE VENETE

e il

CONTRAENTE GENERALE

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

COMMISSARIO

23/11/2016 Atti/407





Profilato di Venezia e Altino



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

PREMESSA

VISTO che il progetto preliminare è stato approvato dal C.I.P.E . con Deliberazione n° 13 dd.18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 207 dd. 06.09.2005;

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino- Trieste e nel raccordo autostradale Villesse- Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse -Gorizia;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011, 22 dicembre 2012 e 20 gennaio 2015 con i quali lo stato di emergenza è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2016;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;

RICORDATO che il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;


RICORDATO che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 1 della medesima Ordinanza;

RICORDATO il decreto dd. 20.04.2009 n. 16 del Commissario delegato di avvio della procedura di scelta per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'Autostrada A 4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63 + 300) -Gonars (progr. km 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto", nonché di approvazione del bando di gara e del relativo disciplinare;

VISTO l'art. 7 del Protocollo d'intesa tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia e Treviso ed il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, sottoscritto in data 12 maggio 2009;

RICORDATO il decreto dd. 06.08.2009 n. 31 del Commissario delegato di approvazione dello schema della lettera di invito alla procedura ristretta, dello schema di contratto di appalto, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati tecnici;

VISTO il decreto n. 59 del 03 maggio 2010 di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'Autostrada A 4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63 + 300) - Gonars (progr. km 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto" al costituendo consorzio ordinario formato da Rizzani de Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.;

VISTO l'atto costitutivo di Società Consortile a responsabilità limitata, registrato a Udine il 19 maggio 2010 al n. 5640 Serie 1T, per mezzo del quale le società Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., risultate aggiudicatrici dell'affidamento a Contraente Generale per le attività relative alla "III corsia dell'Autostrada A 4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63 + 300)- Gonars (progr. km 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto", hanno costituito, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "Tiliaventum S.c.a.r.l.", che opererà in qualità di Società di Progetto come previsto e disciplinato dalla normativa pubblica per gli affidamenti in appalto a Contraente Generale, in particolare dall'art. 176, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;


VISTO che il Commissario, a fronte degli obiettivi da perseguire, con Decreto 12 aprile 2012, n. 162 ha ritenuto indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c), dell'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., ricorrere alla deroga alle disposizioni previste dagli artt. 11, 12, 79, 91, 173 e 176 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., citate nella suddetta disposizione, per affidare all'aggiudicatario della



Profitturo di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

procedura ad evidenza pubblica descritta in epigrafe esclusivamente la progettazione definitiva, la redazione del P.S.C. e l'esecuzione delle attività strettamente connesse, allo scopo di poter controllare in modo puntuale le spese di realizzazione dell'intervento, sulla scorta di quelle esigenze di verifica dei costi dell'opera, ribadite anche dal legislatore (si veda l'art. 4, comma 2, lett. v), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modifiche, nella L. 12 luglio 2011, n. 106);

VISTO che la Corte dei Conti, sezione di Controllo del Friuli Venezia Giulia, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il citato Decreto 12 aprile 2012, n. 162 con Deliberazione 18 aprile 2012, n. 67;

VISTO che il Commissario Delegato ed il citato operatore economico hanno quindi sottoscritto in data 1° giugno 2012 apposito contratto di appalto per la redazione del progetto definitivo e del P.S.C. e l'esecuzione delle attività accessorie strettamente connesse;

VISTO che sulla base delle considerazioni esposte dal Responsabile Unico del Procedimento nella nota prot. Commissario Int/81 dd. 29 ottobre 2015, il progetto definitivo della variante alla S.S. n. 352 1° lotto non veniva sottoposto alla Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della O.P.C.M. 5 settembre 2008, n. 3702 s.m.i. e, di conseguenza, veniva stralciato dal progetto definitivo da sottoporre all'approvazione del Commissario delegato;

VISTO che la Tiliaventum S.c.a r.l. in data 18 marzo 2016 ha proceduto alla consegna finale del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, redatto in conformità al rapporto conclusivo di verifica dell'organismo accreditato alla verifica ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al rapporto finale di verifica redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché agli esiti delle istruttorie condotte a seguito delle osservazioni pervenute in sede di conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., e nella fase partecipativa della procedura espropriativa;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento in data 21 marzo 2016 ha emesso, ai sensi dell'art. 34, comma 4, dell'Allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Atto di verifica del progetto definitivo;

VISTO che il Commissario Delegato, in data 23 giugno 2016, ha emesso il Decreto n. 307 di approvazione del progetto definitivo della "III corsia dell'autostrada A4 - tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) – Gonars (progr. km 89+000)";

VISTO che il Commissario Delegato e Tiliaventum S.c.a r.l., in virtù dell'aggiudicazione definitiva a Contraente generale di cui al Decreto del Commissario n. 59 del 3 maggio 2010, hanno quindi sottoscritto in data 5 agosto 2016 apposito contratto di appalto per la redazione del progetto esecutivo,



Prefetture di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

la realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'autostrada A4 - tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) – Gonars (progr. km 89+000)" e l'esecuzione delle attività accessorie connesse;

RICORDATO che, con riferimento alla Delibera del CIPE del 28 gennaio 2015, n. 15, "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO), art. 36 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014", il Commissario Delegato, la S.p.A. Autovie Venete ed il Contraente Generale hanno stipulato in data 5 agosto 2016, con riferimento al contratto di appalto di pari data sopra richiamato, un apposito Protocollo operativo, a cui si rimanda per ogni specifico adempimento;

RICORDATO che in data 25 novembre 2013, presso l'U.T.G. di Venezia, il Prefetto di Venezia, il Prefetto di Treviso, il Prefetto di Udine, il Commissario Delegato, il Presidente della S.p.A. Autovie Venete ed il rappresentante del Contraente generale avevano sottoscritto il protocollo di legalità (di seguito, il "I° protocollo") relativo all'intervento in oggetto subordinandone l'efficacia all'avveramento della condizione sospensiva costituita dalla sottoscrizione del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'opera e le ulteriori attività non già affidate a seguito del Decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012;

PREMESSO che si rende necessario, per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di polizia;

PREMESSO che per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze" per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003 e dell'art. 15, comma 5, Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190. I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia, la quale, nel caso di opere che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo dell'attività di tali organismi, nonché con il Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;


TENUTO CONTO che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità", la cui stipula è stata prevista dal Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. c) e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;



Prefetture di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

PREMESSO che il CIPE con la deliberazione n. 58 del 3 agosto 2011 ha aggiornato le linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei lavori di cui al presente Protocollo, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia saranno interessate dalla realizzazione di opere di notevole valore economico, che determineranno, per volume di investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sul territorio di competenza delle Prefetture di Venezia e Udine;

RITENUTO che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

ATTESO che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed allo loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio; che è, altresì, volontà delle parti applicare, le linee guida adottate dal C.I.P.E con la Delibera n. 15 di data 28 gennaio 2015, in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

PRESO ATTO che presso ciascuna Prefettura è istituito un "Gruppo Interforze", di cui il Prefetto si avvale per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti;

PRESO ATTO che è intenzione dei Prefetti di Venezia e Udine assicurare in maniera coordinata, pur nel rispetto del principio di territorialità, le attività di vigilanza in qualità di Autorità competenti in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

CHE in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;


CHE il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

CHE, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;

CHE appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di Legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni Appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

CHE è interesse delle parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

CHE, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di Legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione Appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

CHE, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

CHE l'attivazione di tali strumenti dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;

CONSIDERATO che è interesse del Contraente Generale accettare le clausole contenute nel presente Protocollo di legalità, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire, a loro volta, le medesime clausole nei contratti da essi stipulati;



Prefetture di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

CONSIDERATO che il CUP dell'intervento in oggetto è I41B08000240005 ed il CIG è 0306416E77 e che tali codici dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento;

PREMESSO che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito «CCASGO»), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;

ATTESO che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

RILEVATO che dal 25 novembre 2013 (data di sottoscrizione del I° protocollo) al 5 agosto 2016 è intercorso un lasso di tempo considerevole, nel quale si sono verificate condizioni non prevedibili *ex ante* e tali da non consentire l'avvio delle attività di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera in oggetto, è stato necessario stipulare un aggiornamento del protocollo di legalità (di seguito, il "II° protocollo") che - tenendo in considerazione le evoluzioni procedurali, la stipula del contratto del 5 agosto 2016 e le novità legislative intervenute - potesse garantire una più trasparente applicazione dei principi di legalità nella fase della progettazione esecutiva, della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'autostrada A4 - tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) – Gonars (progr. km 89+000)" ed esecuzione delle attività accessorie connesse, recependo le osservazioni ed indicazioni rese dal CCASGO.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

le Prefetture UU.TT.GG. di Venezia e Udine,


il Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 per (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, in qualità di Soggetto aggiudicatore, il Contraente Generale e la Concessionaria S.p.a. Autovie Venete convengono quanto segue:



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

a) Protocollo: il presente protocollo di legalità

b) Prefettura: la Prefettura di Venezia e la Prefettura di Udine che sottoscrivono il Protocollo di legalità

c) Codice Antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.

d) Opera: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e il Contraente Generale: "Affidamento a Contraente generale della progettazione esecutiva, delle attività accessorie e della realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori relativi alla III corsia dell'autostrada A4 – Tratto Nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. 63+300) – Gonars (km 89+000)".

e) Stazione Appaltante: Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto dell'autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse – Gorizia;

e bis) Concessionario: la S.p.A. Autovie Venete;

f) Contraente generale: Tiliaventum S.c.a.r.l.

g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Contraente Generale

h) Contratto/i di Affidamento: contratto stipulato tra il Contraente Generale e l'Affidatario

i) Subcontraente/i: l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Contraente Generale, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera

j) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente Generale, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera


k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'Anac, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al Contraente generale, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella «filiera» le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata

l) Contratto/i: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto

m) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo

n) Banca Dati Antimafia: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

o) Aspetti autorizzativi legati agli affidamenti/subappalti/subcontratti individuati nel contratto di appalto del 5 agosto 2016 tra il Commissario Delegato ed il Contraente generale: con riferimento al contratto di appalto del 5 agosto 2016, il Commissario delegato è tenuto ad autorizzare i subappalti richiesti direttamente dal Contraente Generale ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 (nella veste di appaltatore che svolge direttamente i lavori e che intende subappaltarne secondo i limiti previsti per le diverse categorie di lavori) e gli affidamenti di lavori a terzi richiesti dal Contraente Generale (di cui all'art. 176 comma 7 del D.Lgs. 163/06).

Per quanto riguarda i sub-affidamenti stipulati dal Contraente Generale diversi dal subappalto e dai contratti a questo assimilabili (art. 118 comma 11 del D.Lgs. 163/06 ultimo periodo e art. 18 comma 16 del contratto), il Commissario non procederà al rilascio di alcuna autorizzazione, ma dovrà ricevere, con congruo preavviso, comunicazione da parte del Contraente Generale relativamente al soggetto interessato, all'oggetto del contratto, all'importo, nonché alla copia del subcontratto, e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione camerale con la dichiarazione della composizione societaria, artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187.

Per le modalità contrattuali sopra richiamate, cosiddette di I livello, il Commissario è tenuto a richiedere presso le prefetture competenti l'informativa antimafia per tutti i tipi contratti stipulati dal C.G..

Per quanto riguarda, invece, i subappalti e i subcontratti affidati dal terzo affidatario (cosiddetti di II livello), questi saranno autorizzati dal Contraente generale, il quale provvederà a richiedere presso le prefetture competenti l'informativa antimafia.

Art. 2.

Conferimento dati

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore, per il tramite del Contraente generale delegato dal Soggetto aggiudicatore stesso, garantisce verso gli organi deputati ai controlli antimafia il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.


2. Il Contraente Generale s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione



Profittare di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.

5. La trasmissione dei dati al Contraente Generale relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;

b) sia applicabile l'art. 86, comma 2, del codice Antimafia, fino all'attivazione della Banca Dati Antimafia.


2. Il Soggetto aggiudicatore qualora risultasse a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Contraente generale e a tutti i soggetti della filiera.



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Contraente Generale ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata.

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore o il Contraente Generale effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il Contraente Generale comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o del Contraente Generale, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, il Contraente Generale procede all'immediata annotazione della estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia.

8. Il soggetto aggiudicatore ed il Contraente generale, per quanto di competenza, sono tenuti a richiedere le credenziali di autenticazione per la consultazione della banca dati nazionale unica (BDNU) della documentazione antimafia in favore dei dipendenti preindividuati all'attività oggetto del presente protocollo.


Il soggetto aggiudicatore ed il Contraente generale, per quanto di competenza, sono tenuti a consultare la stessa banca dati per l'acquisizione delle informazioni antimafia ex art. 90 ss del D.Lgs. 159/2011



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

e s.m.i., prima della stipula di tutti i contratti di affidamento e subaffidamento con Società o imprese che abbiano sede legale nel territorio delle Prefetture competenti.

Il soggetto aggiudicatore ed il Contraente generale, per quanto di competenza, sono tenuti a rinnovare tempestivamente le consultazioni a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai dati comunicati ai fini del rilascio delle "informazioni antimafia", alimentare con i medesimi dati, la Banca dati/piattaforma di cui al successivo art. 7.

9. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei riguardi cui devono essere svolte le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., abbia sede legale nel territorio di altra provincia, fermo restando l'obbligo della consultazione della BDNU, il soggetto aggiudicatore ed il contraente generale, per quanto di competenza, si assumono l'impegno di interessare per conoscenza le Prefetture di Udine e Venezia segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "informazioni" di cui all'art. 91 del D.lgs 159/2011 e s.m.i., che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

10. Deve essere prodotta la dichiarazione del legale rappresentante della Società di capitali, oggetto di richiesta di rilascio dell'informazione antimafia, ai sensi del D.p.c.m. 11 Maggio 1991 , n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risa lire ad una persona fisica.

11. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 6 settembre, n 159 e s.m.i., ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere alla stipula dei contratti anche in assenza delle informazioni, il soggetto aggiudicatario potrà provvedere alla stipula del contratto di affidamento e l'affidatario alla stipula del contratto di subaffidamento motivando l'urgenza; in tali casi, il soggetto aggiudicatario si impegna ad inserire e rendere operativa la clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, con conseguente applicazione della penale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti.

12. le verifiche antimafia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 159/2011 e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze, costituito presso le Prefetture in attuazione del Decreto dell'Interno del 24 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e filiera delle imprese

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 53, della citata legge n. 190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.


2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «cabina di regia» di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Anac, nonché delle indicazioni fornite dal CCASGO.

Art. 5.

Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1. «il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.».

b) Clausola n. 2. «Il Soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.».

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.


A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 6.

Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore e il contraente generale si impegnano:

- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1.

«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

1.2) Clausola n. 2.

«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura in data, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

2. Il Soggetto aggiudicatore ed il contraente generale si impegnano, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:

- a) l'obbligo per il Contraente generale e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;



Profitturo di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

b) l'obbligo del Contraente generale di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per il Contraente generale di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Contraente generale di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011.

d) l'obbligo per il Contraente generale di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio - così come disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

e) l'obbligo dell'inserimento della clausola "qualora l'affidamento o subaffidamento superi il termine di validità della documentazione antimafia prevista dall'art. 86 del D. lgs 159/2011, è fatto obbligo richiedere ed acquisire l'informazione antimafia, al fine di garantire l'assenza di motivi ostativi ai fini del predetto rilascio. La richiesta e l'acquisizione devono avvenire, in tempi tali da assicurare la continuità della validità della documentazione antimafia".

3. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.


4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 7.

Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, per il tramite del Contraente generale, s'impegna a rendere immediatamente disponibile una «Banca Dati» relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a) «Anagrafe degli esecutori»;
- b) «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere» che contiene il «Settimanale di cantiere o subcantiere».

La banca dati sarà alimentata con i medesimi dati inseriti nella BDNUI, nonché quelli forniti alle Prefetture per il rilascio delle informazioni antimafia, compreso i dati relativi ai contratti esclusi, nonché con i dati relativi alle variazioni successivamente intervenute.

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Soggetto aggiudicatore, che ne delega la costituzione, la gestione e l'alimentazione al Contraente generale che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso le Prefetture competenti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:


- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015;
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;



Deputato di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore, o dal Contraente generale delegato, in apposita sezione della Banca Dati, denominata «Anagrafe degli esecutori». L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
oggetto delle prestazioni;
durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 15/2015.

3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore.

Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.


6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Soggetto aggiudicatore attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

Art. 8.

Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva.

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Contraente Generale, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto, salvo il diritto del committente al maggior danno. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6.

Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.


4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).



Deputazione di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

La violazione, da parte del Contraente generale, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.


Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali (3)

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del Contraente generale; nonché, per il tramite del Contraente generale, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo.

Nell'ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali l'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.


9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

10. Risoluzione del contratto.

10.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto e' stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente Generale ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Art. 9.

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Contraente generale sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il «Settimanale di cantiere» di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente generale in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;

ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.


3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

- i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- ii. verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
- iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze, istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Contraente generale, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.

Art. 10.

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera


1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura di Udine un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Udine. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura di Udine, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e l'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

Art. 11.

Verifiche sulle procedure di esproprio

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore e/o il Contraente generale s'impegnano a fornire alle Prefetture competenti il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore e/o il Contraente generale indicheranno alle Prefetture i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alle stesse Prefetture eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Art. 12.


Durata del protocollo



Prefettura di Venezia e Udine



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

*Art. 13.
Attività di vigilanza*

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Il presente Protocollo viene predisposto in cinque esemplari.
Ciascun esemplare dovrà essere siglato in ogni sua pagina dai firmatari e sottoscritto, per esteso e in forma leggibile, dagli stessi.

Sottoscritto a Ronchis, il 23 novembre 2016

Letto, confermato e sottoscritto dai seguenti firmatari:

Il Prefetto di Venezia

Il Commissario Delegato

Il Prefetto di Udine

Il Presidente di Autovie Venete S.p.A.

Il Contraente Generale